
L'EREDITÀ DI SALVATORE RICCOBONO

**ATTI DELL'INCONTRO
INTERNAZIONALE
DI STUDI**

(Palermo, 29-30 marzo 2019)

a cura di
Mario Varvaro

HISTORY, LAW & LEGAL HISTORY - 2

L'EREDITÀ DI SALVATORE RICCOBONO

a cura di **Mario Varvaro**

Director

Mario Varvaro

Scientific Board

Christian Baldus (Heidelberg)
Licia Califano (Urbino)
Luigi Capogrossi Colognesi (Roma)
Marta Cartabia (Milano)
Guido Clemente (Firenze)
Sara Domianello (Messina)
Giovanni Fiandaca (Palermo)
Enrico Follieri (Foggia)
Flavia Frisone (Lecce)
Elisabetta Grande (Alessandria)
Patrizia Guarnieri (Firenze)
Umberto Laffi (Pisa)
Laura Moscati (Roma)
Luca Nogler (Trento)
Annick Peters-Custot (Nantes)
Emanuela Prinzivalli (Roma)
Serena Quattrococo (Alessandria)
Eugenio Ripepe (Pisa)
Boudewijn Sirks (Oxford)
Giusto Traina (Paris)
Cristina Vano (Napoli)
Giovanna Visintini (Genova)
Andreas Wacke (Köln)

Editorial Board

Rosaria Crupi
Monica De Simone
Manfredi Matassa

E-mail: hllh@unipa.it

ISSN: 2724-4857

ISBN cartaceo: 978-88-5509-245-6

ISBN online: 978-88-5509-246-3

© Copyright 2020 New Digital Frontiers srl

Via Serradifalco, 78

90145 Palermo - Italia

www.newdigitalfrontiers.com

INDICE GENERALE

NOTA DEL CURATORE	VII
SALVO RANDAZZO IL 'DISORDINE' DI RICCOBONO: UNA PREFAZIONE A <i>SOGGETTO</i>	XI
MATTEO MARRONE UN ALLIEVO DI SALVATORE RICCOBONO: LAURO CHIAZZESE	1
LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI RICCOBONO E LA SCUOLA ROMANA	5
MARIO VARVARO RICCOBONO E LA CRITICA INTERPOLAZIONISTICA	21
PIERANGELO BUONGIORNO SALVATORE RICCOBONO EDITORE DI FONTI: DAI <i>FIRA</i> ALLA <i>PALINGENESIA CODICIS</i>	75
JOSÉ-DOMINGO RODRÍGUEZ MARTÍN EL VALOR DE LAS FUENTES JURÍDICAS BIZANTINAS PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO ROMANO EN EL PENSAMIENTO DE RICCOBONO	115
GIANNI SANTUCCI I DIRITTI REALI IN SALVATORE RICCOBONO TRA CRITICA INTERPOLAZIONISTA ED ETICA CRISTIANA	143
GIACOMO D'ANGELO IL POSSESSO NELL'OPERA DI RICCOBONO	169
THOMAS FINKENAUER RICCOBONO E LA <i>STIPULATIO</i>	193
SEBASTIAN LOHSSE RICCOBONO E LA <i>NEGOTIORUM GESTIO</i>	217
CHRISTIAN BALDUS CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	229



**Università
degli Studi
di Palermo**

Unterstützt von / Supported by



Alexander von Humboldt
Stiftung / Foundation

IL POSSESSO NELL'OPERA DI RICCOBONO

GIACOMO D'ANGELO

Università degli Studi di Palermo

Abstract: The author estimates Riccobono's main theories on the subject of possession, particularly with reference to the problems concerning the distinction between possession and detention and the distinction *civiliter-naturaliter possidere*. The study suggests the possibility of new perspectives of investigation, but at the same time, shows that Riccobono's contribution to the subject still marks a milestone for any future research.

Parole chiave: Riccobono; possesso; detenzione; *animus possidendi*; *civilis possessio*; *naturalis possessio*.

1. Premessa

Premetto che, malgrado ogni sforzo, non potrò adempiere fino in fondo il compito che mi sono prefissato. Dovrei qui illustrare l'apporto di Riccobono – un apporto formidabile – alla ricostruzione della storia della *possessio*,¹ ma d'altra parte, perché tale apporto possa essere apprezzato a pieno, dovrei sottoporre puntualmente ad esame i molti testi che vengono in considerazione in materia e cercare così di restituire la vera cifra del lavoro di Riccobono, il tratto più caratteristico della sua intera opera: la costante e scrupolosa attenzione al dato delle fonti; il minuto e paziente lavoro esegetico, assunto dal grande studioso a mezzo imprescindibile per la formulazione di qualunque tesi, di qualunque diagnosi, di qualunque proposizione cd. scientifica.

In questa occasione, tuttavia, non potrò dedicare all'esegesi tutto lo spazio che meriterebbe. Mi limiterò a tracciare un quadro generale di sintesi e analizzerò solo le fonti più significative.

Detto ciò, entro senz'altro in argomento.

1 Sul contributo di Riccobono in materia v. principalmente Baviera 1936: XLIII-XLVII, e Nicosia 1965a: 15-22 (= Nicosia 1997: 20-27), 170-171.93, 172.96; Nicosia 2008: 16, 25, 29-33; Nicosia 2012: 1-6 (v. anche Nicosia 2015a: 739 s.; Nicosia 2015b: 4.12, 19.75; Nicosia 2015c: 158 s.); fra molti altri, poi, e a testimonianza dell'eccezionale impatto di tale contributo fino ai giorni nostri, *adde*: Fadda 1911: 22, 26 s., 33 s., 38-41; Albertario 1912: 381-396 (*passim*); Albertario 1914a: 11-13, 47-49, 188-209 (*passim*); Albertario 1914b: 275-295 (*passim*); Albertario 1915: 1-7 (*passim*); Albertario 1939: 15 s., 164-183 (*passim*); Albertario 1941a: II 109; Albertario 1941c: II 215-229 (*passim*); Albertario 1946: 67-75 (*passim*); Rotondi 1921: 230 s., 237 s.; Bonfante 1926: III 546.l, 593, 595-599; Bonfante 1933: III 177, 211 s., 220 s., 266; Bonfante 1946: 292-293.7; Hägerström 1927: 105-107, 199-221.1 (*passim*); Kunkel 1931: 40-79 (*passim*); Bozza 1936: 3, 10 s., 258-271 (*passim*); Bozza 1964a: 16-18; Bozza 1964b: 66 s., 218-237 (*passim*); Kaser 1950: 12, 45, 45.193; Kaser 1956: 313, 329; Leifer 1953: 838 s., 846-848; D'Emilia 1953: 517.1, 521.4, 522.1; Biondi 1956: 313.6; Lauria 1957: 12 s.; Maschi 1966: 443 s., 455.67, 464, 464.89, 480-482, 487; Mac Cormack 1967: 47 s.; Zamorani 1977: 57.4; Lambrini 1998: 4, 27, 65 s.; Mantello 2001: 1283, 1391-1397; Böhr 2002: 86, 88; Piro 2004: 235-237, 353.289, 373.337; Bivaschi 2006: 21 s.; Ferretti 2011: 227, 227-228.30; Ferretti 2017: 5; Finazzi 2018: 104, 220.

2. L'interesse di Riccobono per il possesso e l'importanza dei risultati delle sue indagini

Il tema del possesso destò a più riprese l'interesse di Riccobono nel corso di una lunga, fervida e gloriosa attività scientifica. A conferma di tale interesse basterà richiamare rapidamente alcuni dati.

Riccobono si laureò nel 1889 discutendo una tesi di diritto romano proprio sul possesso;² già nel 1892 recensiva in materia un lavoro di Hirsch,³ esibendo doti di spiccata autonomia;⁴ e l'anno successivo, a coronamento di un intenso periodo di studi (1889-1893) presso varie Università tedesche (Monaco, Lipsia, Berlino Strasburgo), licenziava tre scritti nei quali si confrontava – ancora neppure trentenne – con gli annosi problemi dell'origine, del ruolo e del significato dell'*animus possidendi*:⁵ problemi che dopo la pubblicazione del *Das Recht des Besitzes* di Savigny – la monografia che aveva segnato l'inizio di una vera e propria letteratura scientifica sul possesso romano⁶ e della quale erano state curate ben sette edizioni, dal 1803 al 1865⁷ – erano venuti alla ribalta come il centro di gravità dei tanti studi fioriti via via in argomento.

Quindi una pausa prolungata – nei propositi iniziali dell'autore un addio⁸ – e Riccobono si risolse caparbio a tornare sul possesso negli anni compresi fra il 1910 e il 1915, volgendosi specialmente ai problemi della terminologia possessoria,⁹ che rappresentarono il campo elettivo delle sue ricerche, e al tema della *traditio ficta*.¹⁰

Sempre al possesso, poi, egli dedicò un corso di lezioni nell'anno accademico 1933-1934,¹¹ ivi riproponendo e perfezionando molte delle tesi fino ad allora sostenute; e ancora – a parte numerose altre occasioni (anteriori e successive al suddetto corso) in cui ebbe modo di toccare questioni possessorie nell'ambito di studi più generali¹² – l'insigne studioso si fece carico

2 Lo stesso Riccobono (Riccobono 1910: 321) ricordava il suo precoce interesse per il tema: "Im letzten Jahre meiner Universitätsstudien, 1889 in Palermo, hatte ich mich eingehend mit der Besitzlehre beschäftigt".

3 Riccobono 1892: 355-362.

4 Su molti punti Riccobono 1892: 355-362, dissentiva dall'opinione di Hirsch, prendendo posizione anche alla luce del metodo cd. critico (cui avevano dato in quegli anni un rinnovato impulso gli studi di Eisele e di Gradenwitz, citati da Riccobono 1892: 359.2) e valutando nel complesso in modo non benevolo l'opera recensita.

5 Riccobono 1893a: 124-127; Riccobono 1893b: 227-280; Riccobono 1893c: 229-233.

6 Per tale giudizio v. già Fadda 1911: 5, che celebrava il trattato di Savigny, fra l'altro, come "il libro che ha aperto una nuova epoca; che ha dato all'indagine un indirizzo veramente scientifico".

7 Per la fortuna dell'opera di Savigny e il fondamentale ruolo di guida e di stimolo che essa ha avuto nel moderno panorama degli studi sul possesso v. per tutti Nicosia 2008: 7, 11-13.

8 V. *infra*, § 4.

9 Riccobono 1910: 321-371; Riccobono 1915: 377-424; v. anche Riccobono 1911a: 5-28.

10 Riccobono 1912a: 259-304; Riccobono 1912b: 415-467; Riccobono 1913: 159-255.

11 Riccobono s.d.

12 Cfr. spec. Riccobono 1922: 218 s.; Riccobono 1946: 63-67; Riccobono 1951: II 91 s.; Riccobono 2004: 89-96; per una sintesi *adde* Riccobono 1911b: spec. 432-463.

di riprendere i problemi della terminologia del possesso per un'ultima e sintetica messa a punto del suo pensiero, come in una sorta di consuntivo, nel 1947,¹³ undici anni prima di spegnersi.

A ragione, dunque, il possesso può annoverarsi fra i “temi prediletti”¹⁴ di Riccobono, dagli esordi della sua produzione fino alla piena maturità e oltre.¹⁵ Non solo, ma i risultati delle indagini da lui svolte – cosa ancor più degna di nota – segnano in argomento una tappa indelebile. Non a caso, ancora di recente un esperto della *possessio* come Giovanni Nicosia,¹⁶ nella sua introduzione alla ristampa dello studio principale di Riccobono sulla terminologia dei rapporti possessori, arriva a dividere la sterminata produzione storiografica sul possesso romano in due epoche aventi come termine di *separatio* proprio l'opera riccoboniana: “Nella storia secolare delle dottrine possessorie, della loro impostazione e dei molteplici risvolti problematici, una svolta decisiva, quasi uno spartiacque, è costituito dalle indagini riccoboniane: si impone la distinzione tra prima e dopo Riccobono”.¹⁷

Ciò risulterà ancor meglio se approfondiamo il discorso sulla riflessione condotta in tali indagini.¹⁸

13 Riccobono 1947: 40-45.

14 Così Baviera 1936: xLIII.

15 Schematizzando, sulla base dei dati forniti nel testo e di quanto ancora si dirà *infra*, §§ 3-5, si possono distinguere fondamentalmente tre fasi della produzione riccoboniana in tema di possesso: una fase ‘fondativa’ (1889-1893), di ricognizione e rielaborazione in chiave esegetica delle principali dottrine in argomento (v. gli scritti citati *supra*, ntt. 3 e 5); una fase matura di ulteriore riflessione (1910-1915), contrassegnata da una larga e fortunata applicazione del metodo critico (v. gli scritti citati *supra*, ntt. 9-10); e una fase finale (non corrispondente a un preciso segmento temporale) di sistemazione generale della materia e di consolidamento dei risultati raggiunti nelle prime due fasi (v. spec. gli scritti citati *supra*, ntt. 11 e 13).

16 Al possesso e ai connessi istituti dell'*usus* e dell'*usufructus* Nicosia ha dedicato nel corso di oltre mezzo secolo tutta una serie di pregevoli contributi. In particolare si segnalano: Nicosia 1960a; Nicosia 1960b: 137-158; Nicosia 1965a; Nicosia 1965b: 159-204; Nicosia 1996: 79-97; Nicosia 2002: 277-309; Nicosia 2008; Nicosia 2009: 865-897; Nicosia 2012: 1-6; Nicosia 2013: 275-283; Nicosia 2015a: 739-751; Nicosia 2015b: 1-27; Nicosia 2015c: 156-159; Nicosia 2016: 257-264; Nicosia 2017a: 371-376; Nicosia 2017b: 364-369. Per una valutazione di sintesi di questa produzione fino all'anno 2007 v. Cannata 2006-2007: 59-68.

17 Nicosia 2012: 5. Nicosia, peraltro, formula un giudizio analogo per tutta la produzione riccoboniana (*ibid.*: “In qualunque tema è intervenuto Riccobono, dopo di lui si è voltata pagina: le sue impostazioni e le sue fondamentali intuizioni, talora dopo aspri contrasti e prolungate polemiche, hanno finito col trionfare”) e conclude le sue riflessioni richiamando (Nicosia 2012: 6) Sanfilippo 1958: 126, già dell'avviso che Riccobono – suo diretto Maestro – “aveva impresso un'orma indelebile su la via della conoscenza storica del diritto si da dividere in due epoche la moderna storiografia romanistica: prima e dopo Riccobono”. Diversamente Gallo 2014: 56, reputa l'opinione di Sanfilippo il frutto di una “eccessiva semplificazione” ma addita comunque in Riccobono “L'ultimo studioso, al quale è attribuibile un influsso epocale nello studio del diritto romano”.

18 Ometterò di considerare soltanto gli studi sulla *traditio ficta*, che investono anche il tema dell'acquisto del *dominium* ed esigerebbero una trattazione a sé, quale non è possibile nella presente occasione. Per una disamina dei risultati di tali studi (citati *supra*, nt. 10; *adde* Riccobono s.d.: spec. 141-174), cfr. almeno Albertario 1914a: 237-242, e Baviera 1936: XLVII-XLIX.

3. I primi studi di Riccobono in materia e la sua impostazione in chiave storica del problema della distinzione fra possesso e detenzione: dalle *causae possessionis* all'*animus possidendi*

Mi rifaccio anzitutto agli esordi. All'epoca in cui Riccobono cominciò a cimentarsi con l'arduo tema del possesso – siamo alla fine dell'800 –,¹⁹ il dibattito storiografico in materia era dominato dal contrasto fra due grandi teorie: la teoria cd. soggettiva o della volontà, facente capo a Savigny, e la teoria cd. oggettiva o causale, facente capo a Jhering.²⁰

Savigny²¹ concepiva il possesso come il prodotto della somma di un elemento oggettivo (o materiale o di fatto), la detenzione,²² e di un elemento soggettivo (o psicologico o spirituale), l'*animus possidendi*; e nell'*animus possidendi* inteso come *animus domini* (o *sibi habendi*), cioè come volontà del possessore di tenere la cosa come propria, egli scorgeva (al di fuori di alcuni casi particolari: i casi di possesso cd. derivato) il *quid proprium* del possesso rispetto alla detenzione: situazione che a differenza del possesso si sarebbe concretata esclusivamente nella materiale disponibilità della cosa – priva di effetti giuridici – da parte di chi non nutriveva l'*animus domini*.

Per Jhering,²³ invece, nessuna differenza strutturale sarebbe intercorsa fra il possesso e la detenzione. Ogni detenzione, piuttosto, sarebbe stata normalmente possesso e anche i detentori non sarebbero stati privi dell'*animus possidendi*. Tale *animus* non sarebbe stato infatti l'*animus domini* ma nient'altro che la cosciente volontà di chi teneva la cosa di stare con essa in una relazione materiale. Sicché la distinzione fra possesso e detenzione sarebbe scaturita soltanto da motivi pratici e di opportunità; motivi che avrebbero indotto l'ordinamento a negare in certi casi alla detenzione la tutela possessoria in considerazione del titolo per cui la cosa veniva

19 V. gli scritti citati *supra*, ntt. 3 e 5.

20 Intorno a queste due teorie proliferarono come satelliti, per adesione o per contrapposizione, tutta una serie di teorie minori, riferite e discusse in Riccobono 1893b: 233-269.

21 Savigny 1865: 108-138.

22 Savigny 1865: 26 (v. anche 210), definiva la detenzione come uno stato tale da rendere possibile al possessore non solo di esercitare fisicamente la propria azione sulla cosa ma di impedire altresì ogni azione estranea sulla stessa ("den Zustand, in welchem nicht nur die eigne Einwirkung auf die Sache physisch möglich ist, sondern auch jede fremde Einwirkung verhindert werden kann"). A tale stato, come puntualmente rilevato da Piro 2004: 223-228, e da Nicosia 2008: 36.16, egli si riferiva in genere con il termine '*Factum*' o più di rado con il termine '*corpus*'. Nella riflessione storiografica successiva a Savigny, invece, proprio il termine '*corpus*', adoperato solitamente nelle fonti classiche per indicare il corpo stesso del possessore o della persona per mezzo della quale si possedeva, è divenuto usuale per designare l'elemento oggettivo del possesso; il che ha dato luogo a gravi fraintendimenti specialmente per quanto concerne l'esatto modo di intendere i fenomeni dell'acquisto e della conservazione '*solo animo*' del possesso: v. sul punto D'Angelo 2007: 22-31.; D'Angelo 2018: 16-27.

23 Jhering 1889 (*passim*). Per la riflessione svolta da Jhering in opposizione a Savigny e l'influsso da essa esercitato sulla dottrina e sulla legislazione successive (specialmente con riferimento al codice civile tedesco) v., fra tanti, Riccobono 1893b: 228-269; Riccobono 1911a: 5-8, 15.3, 18-19, 23; Riccobono s.d.: 53-58; Bozza 1936: 2, 6-9; Albertario 1941a: Il 108 s.; Lauria 1956: 9-12; Biavaschi 2006: 15-19; Nicosia 2008: 25-28; v. anche Mantello 2001: spec. 1336-1361, che illustra in particolare l'influsso delle tesi di Jhering sulla scienza giuridica italiana e ne mette a fuoco i sottostanti presupposti ideologici e metodologici.

tenuta (una *causa detentionis* anziché *possessionis*: deposito, comodato, locazione etc.) ovvero, nel caso dei sottoposti, per l'incapacità giuridica (patrimoniale e processuale) di chi la teneva.

Due visioni dogmaticamente inconciliabili, dunque, quelle di Savigny e di Jhering. Eppure con grande acume Riccobono²⁴ – appena un'neofita in una lotta fra giganti – credette di poter trovare una sintesi fra l'una e l'altra sul piano di un'evoluzione storica della teorica del possesso; e ciò sviluppando alcuni spunti già presenti nel pensiero di Dernburg²⁵ e di Kniep.²⁶ In particolare, a suo avviso, la teoria di Jhering avrebbe rappresentato lo stato della dottrina più antica, incentrata esclusivamente sugli elementi della *possessio corpore* e della *causa possessionis*,²⁷ e sarebbe stata ancora seguita nella prima età classica dai giuristi sabiniani; mentre la teoria di Savigny sarebbe stata nella sostanza²⁸ quella maggiormente aderente al pensiero della giurisprudenza classica più tarda (specialmente nella sistematizzazione dogmatica di Paolo) a seguito di un audace e fecondo sviluppo inaugurato da Labeone, che per primo avrebbe dato rilievo in tema di acquisto del possesso al requisito dell'*animus possidendi*.²⁹

Dell'evoluzione che in breve ho tratteggiato Riccobono scorgeva una precisa traccia in due testi di Paolo.

Il primo – quello su cui egli poneva principalmente l'accento,³⁰ e giudicato “una delle pietre miliari nella ricostruzione della dottrina romana del

24 Riccobono 1893b: 265-277, 280; v. anche Riccobono 1893d: 25-29.

25 Dernburg 1883: 67-68.2, richiamato in Riccobono 1893b: 257, 257.19.

26 Kniep 1886: 117, 315 s., richiamato in Riccobono 1893b: 257, 257.20.

27 In poche efficaci parole Riccobono 2004: 89, avrebbe poi scolpito questa prima fase della storia della *possessio* affermando che “I veteres conoscevano il possesso come un fatto materiale stabilito in forza di una causa giusta o ingiusta”.

28 Dico ‘nella sostanza’ perché Riccobono – tenendo anche conto della successiva formulazione del suo pensiero e non senza oscillazioni al riguardo – si discostò comunque da Savigny nella rappresentazione ora di entrambi gli elementi costitutivi del possesso ora del solo elemento oggettivo. Da un lato, infatti, egli fu sempre fermo nel criticare la definizione della detenzione proposta dal romanista tedesco (v. *supra*, nt. 22), concependo l'elemento oggettivo del possesso come un potere di fatto sulla cosa di carattere attuale (non già meramente potenziale) e ipotizzandone peraltro un'evoluzione – nel senso di un progressivo attenuarsi dell'esigenza di una relazione fisica fra il possessore e la cosa – nel campo della *traditio* (Riccobono 1911b: 447 s.; Riccobono s.d.: 46-50, ove vengono altresì criticate le teorie elaborate per un'esatta delimitazione del concetto della detenzione da Perozzi e da Jhering; per una accurata ricostruzione sul punto delle idee di Riccobono si rinvia a Piro 2004: 235-237); e dall'altro egli identificava inizialmente (Riccobono 1911b: 448-451) l'*animus possidendi* con l'*animus domini* solo con riguardo alla *possessio civilis* (per il cui concetto v. *infra*, nel prossimo §) mentre intendeva tale *animus* quale elemento della *possessio* cd. *ad interdicta* (per la quale v. sempre il prossimo §) in un senso diverso: come volontà del possessore di appropriarsi la cosa “solo sotto l'aspetto economico ... senza alcun riferimento alla proprietà” (Riccobono 1911b: 449 s.). Salvo ad abbracciare più tardi (Riccobono s.d.: 51 s., 58, 65, 76) la teoria dell'*animus domini* nel suo nucleo essenziale (a prescindere dai possessi cd. derivati) e senza più distinguere fra *possessio civilis* e *possessio ad interdicta*.

29 V. D. 41.2.51 (lav. 5 *ex post. Lab.*).

30 Riccobono 1893b: 270-276; Riccobono 1893d: 25-29; v. pure Riccobono s.d.: 56 s., 111 s.

possesso³¹ – è tratto dai *libri ad Plautium*, il giurista che Paolo commentava:

D. 13.7.37 (Paul. 5 *ad Plautium*): *Si pignus mihi traditum locassem domino, per locationem retineo possessionem, quia antequam conduce-ret debitor, non fuerit eius possessio, cum et animus mihi retinendi sit et conducenti non sit animus possessionem apiscendi*.

Nel passo si dice che un creditore pignoratizio, se avesse locato allo stesso debitore-*dominus* la cosa da questi ricevuta in pegno, ne avrebbe conservato il possesso,³² e a fondamento di tale decisione si adducono due motivazioni: a) il debitore non possedeva la cosa³³ prima di prenderla in locazione ('*quia antequam conduce-ret debitor, non fuerit eius possessio*'); b) il creditore voleva conservare il possesso di tale cosa e il conduttore-debitore, per converso, non voleva acquistarlo ('*cum et animus mihi retinendi sit et conducenti non sit animus possessionem apiscendi*').

Ora, per Riccobono – che sulla scia di Lenel³⁴ ipotizzava un originario riferimento del brano alla *fiducia cum creditore* anziché al pegno³⁵ – la prima motivazione avrebbe dovuto attribuirsi a Plautio, seguace della dottrina sabiniana, e sarebbe stata in linea con la teoria oggettiva, esprimendo l'idea per cui il contratto di locazione non era (dal punto di vista del conduttore) una *causa possidendi*; mentre la seconda sarebbe stata sovrapposta – “appiccicata”³⁶ – alla prima da Paolo (del cui contrasto di vedute con Plautio i compilatori avrebbero eliminato ogni traccia)³⁷ in conformità al rilievo conferito all'elemento soggettivo a partire da Labeone. Riccobono³⁸ richiamava inoltre

D. 41.2.3.23 (Paul. 54 *ad ed.*): *Quod autem Quintus Mucius inter genera possessionum posuit, si quando iussu magistratus rei servandae causa possidemus, ineptissimum est: nam qui creditorem rei servandae*

31 Così Baviera 1936: xxxv s.

32 Il possesso – si intende – di cui il creditore pignoratizio era già titolare, ossia il possesso rilevante ad effetti diversi da quello dell'usucapione, che continuava invece a correre in favore del pignorante. Per la divisione degli effetti del possesso di una cosa data in pegno fra il pignorante e il creditore pignoratizio (che possedeva fondamentalmente *ad interdicta*) v. spec. D. 41.2.1.15 (Paul. 54 *ad ed.*) e D. 41.3.16 (lav. 4 *ex Plautium*). In argomento v. ultimamente Nicosia 2016: 257-259, 261-263.

33 Ogni riferimento non poteva che essere anche qui, come nel prosieguo del discorso, al possesso di cui si è detto nella precedente nota.

34 Lenel 1889: I 1153.4.

35 Riccobono 1893b: 271. Salva l'ipotesi accennata nel testo, condivisa in passato da molti altri studiosi (cfr. almeno gli autori citati in Tondo 1959: 175.25), Riccobono (Riccobono 1893b: 271-276; v. anche Riccobono 1893d: 26-29; Riccobono s.d.: 56 s.), teneva comunque ferma la sostanziale classicità di entrambe le motivazioni su cui si fonda la decisione del passo. Soltanto, per quanto riguarda la seconda, egli supponeva che i compilatori giustiniani avessero eliminato qualche espressione con la quale Paolo avrebbe tenuto distinto il suo parere da quello di Plautio (per cui v. oltre nel testo).

36 Riccobono 1893b: 273.

37 V. *supra*, nt. 35.

38 Riccobono 1893b: 265; v. anche Riccobono 1910: 334; Riccobono s.d.: 16, 111.

*causa vel quia damni infecti non caveatur, mittit in possessionem vel ventris nomine, non possessionem, sed custodiam rerum et observationem concedit: et ideo, cum damni infecti non cavente vicino in possessionem missi sumus, si id longo tempore fiat, etiam possidere nobis et per longam possessionem capere praetor causa cognita permittit.*³⁹

Quinto Mucio Scevola annoverava fra i *genera possessionum* anche la disponibilità materiale scaturente dalla *missio rei servandae causa*;⁴⁰ *missio* che per Paolo, invece, attribuiva al *missus* la mera *custodia et observatio* – la semplice detenzione, diremmo noi moderni – e che pertanto, ad avviso del giurista severiano, sarebbe stato quanto mai improprio (*ineptissimum est*) includere fra i titoli costitutivi di rapporti possessori. Ebbene, secondo Riccobono anche ciò avrebbe potuto trovare una adeguata spiegazione nell'ordine generale di idee che più su ho illustrato: a Quinto Mucio, vissuto in un'epoca in cui imperava la teoria oggettiva, sarebbe stato ancora ignoto il requisito dell'*animus possidendi*,⁴¹ assunto solo più tardi a criterio discrezionale fra il possesso e la detenzione; ragion per cui il grande giurista repubblicano, a differenza di Paolo, non avrebbe ancora distinto fra l'una e l'altra figura.

Il dissidio fra la teoria soggettiva e la teoria oggettiva veniva così composto su basi esegetiche e per effetto di una contaminazione delle dottrine di Savigny e di Jhering irrompeva sulla scena una teoria intermedia. Una

39 Per i problemi della critica del testo e le vicende della sua tradizione manoscritta si rinvia alla recente e approfondita analisi di Finazzi 2018: spec. 106-116, che reputa spuri i riferimenti alla *cautio damni infecti* e alla *missio ventris nomine* ma difende la classicità della chiusa (*et ideo permittit*).

40 Si discute se Quinto Mucio si riferisse alla sola *missio* dei creditori nel patrimonio del debitore o anche ad altre *missiones in possessionem* già eventualmente esistenti ai suoi tempi e con funzione parimenti conservativa (*rei servandae causa*). Del problema si occupa ampiamente Finazzi 2018: 116-161, che opta per la prima ipotesi. Secondo questo studioso, in particolare, Quinto Mucio avrebbe fatto "riferimento alla *missio* dei creditori nei *bona debitoris*, comprensiva dei casi in cui essa era utilizzata come sanzione dell'*indefensio* nelle *actiones in personam* ... e, eventualmente, ad altri casi di *missio in possessionem* creditoria *rei servandae causa*, come quella riguardante l'*absens rei publicae causa sine dolo malo*" (Finazzi 2018: 159 s.).

41 Soprattutto per ciò Riccobono 1893b: 267.17; Riccobono 1893c: 229-233; Riccobono s.d.: 187 s.; Riccobono 1946: 63; Riccobono 1951: 91 s.; Riccobono 2004: 89.115, si oppone ad oltranza alla proposta di van de Water (resa nota da Schulting 1828: VI 396 [§ 2.1]) di emendare l'espressione '*quod quasi magis probatur*' di D. 41.2.25.2 (Pomp. 23 ad Q. M.) in '*quod Quinto Mucio probatur*', suggerendo per suo conto di leggere '*quidem*' in luogo di '*quasi*'. Nel passo si discuteva infatti il problema della perdita della *possessio solo animo retenta* nei casi di occupazione; sicché l'emendazione '*quod Quinto Mucio probatur*' avrebbe implicato la conoscenza dell'*animus possidendi* già da parte del giurista repubblicano: il che per Riccobono sarebbe stato senz'altro da escludere. La proposta avanzata da van de Water, tuttavia, non ha mancato di riscuotere autorevoli adesioni: v., fra molti, gli autori citati in D'Angelo 2007: 18-19.15, e ultimamente Stolfi 2018: 147, 294 s.

teoria che Riccobono ribadì anche in studi successivi⁴² e che, seppure a mio avviso discutibile,⁴³ ha finito per raccogliere vasti consensi.⁴⁴

- 42 Riccobono s.d.: 16, 110-112; Riccobono 1946: 63-66; Riccobono 1951: 91 s.; Riccobono 2004: 89-92.
- 43 Diversamente da Riccobono non escluderei che il requisito dell'*animus possidendi* possa essere stato elaborato già prima di Labeone. Sul punto mi permetto di rinviare ad alcune osservazioni che ho svolto di recente (D'Angelo 2018: 11-16) in margine al pensiero di Ferretti 2017. A parte ciò, aggiungo le considerazioni che seguono:
- a) Le due motivazioni addotte in D. 13.7.37 (Paul. 5 *ad Plaut.*) non costituiscono secondo me il frutto della stratificazione storica di due distinte elaborazioni concettuali, imperniate rispettivamente sulla *causa possessionis* e sull'*animus possidendi*, ma mi sembrano integrarsi in una motivazione logicamente unitaria e proveniente interamente da Paolo: il creditore pignoratizio conservava nella specie il possesso della cosa (a ogni effetto diverso da quello dell'usucapione, principalmente *ad interdicta*: v. *supra*, nt. 32) sia perché già prima di darla in locazione era lui a possederla (agli effetti di cui si è detto), non il debitore-*dominus*; sia perché le parti non avevano inteso mutare con la locazione le loro pregresse posizioni in ordine alla cosa, volendo il creditore pignoratizio conservarne il possesso (sempre agli effetti sopra accennati) e non volendo per converso il debitore-*dominus* acquistarla al suo posto. In generale, infatti, l'*animus possidendi* non poteva che conformarsi alla *causa* da cui derivava la disponibilità della cosa; ragion per cui il conduttore, quantunque fosse lui il *dominus* della cosa, non poteva avere tale *animus* agli effetti per cui il possesso si imputava al creditore pignoratizio in quanto il contratto di locazione non gli attribuiva tale possesso. *Mutatis mutandis*, peraltro, la stessa interpretazione resterebbe valida pure a volere riferire il testo originario, come proponeva Riccobono (v. *supra*, nt. 35), alla *fiducia cum creditore*; né comunque tale ipotesi mi persuade alla luce di quanto osservato in contrario da Tondo 1959: 175 s., e da Albanese 1959: 148 s.
- b) Quanto, poi, alle possibili ragioni del dissenso di Paolo da Quinto Mucio, quale emerge da D. 41.2.3.23 (Paul. 54 *ad ed.*), mi convince più una spiegazione diversa da quella proposta da Riccobono (v. *supra* nel testo). Si consideri che i giuristi classici erano soliti riferirsi in due differenti accezioni a quelle situazioni che noi oggi riconduciamo allo schema della detenzione: *lato sensu* essi ricomprendevano tali situazioni fra i rapporti possessori, come quando, ad es., le descrivevano in termini di '*naturaliter possidere*' e di '*naturalis possessio*' [v. ad es. D. 10.3.7.11 (Ulp. 20 *ad ed.*); D. 41.2.12 pr. (Ulp. 70 *ad ed.*); D. 41.5.2.1-2 (Iul. 44 *dig.*); D. 45.1.38.7 (Ulp. 49 *ad Sab.*)] o anche, semplicemente, in termini di '*possidere*' [v. ad es. D. 10.3.7.8 (Ulp. 20 *ad ed.*); D. 41.2.24 (Iav. 14 *ep.*); D. 36.4.5 pr. e 2 (Ulp. 52 *ad ed.*); mentre in un senso più ristretto e rigoroso [per cui v., ad es., D. 6.1.9 (Ulp. 16 *ad ed.*); D. 41.2.10.1 (Ulp. 69 *ad ed.*); D. 41.2.3.20 (Paul. 50 *ad ed.*); D. 41.2.18 pr. (Cels. 23 *dig.*); D. 41.2.49.1 (Pap. 2 *def.*); D. 41.3.33.1 (Iul. 44 *dig.*); D. 42.4.12 (Pomp. 23 *ad Q. M.*); D. 43.17.3.8 (Ulp. 69 *ad ed.*); D. 43.2.6.2 (Ulp. 71 *ad ed.*)] le tenevano distinte dal possesso quale rapporto giuridicamente rilevante ai fini, principalmente, dell'usucapione e della tutela interdittale. Tenuto conto di ciò, dunque, i due diversi punti di vista di Quinto Mucio e di Paolo risultanti da D. 41.2.3.23 (Paul. 54 *ad ed.*) potrebbero riportarsi rispettivamente al primo e al secondo degli impieghi ora accennati anziché a un'evoluzione storica nell'analisi della struttura del possesso; non solo, ma si potrebbe peraltro supporre che un uso tecnico, per dir così, di *possidere* e di *possessio* fosse ancora di lì a venire (o non si fosse ancora del tutto affermato) ai tempi del giurista repubblicano. Per l'ipotesi che quest'ultimo discorresse di *possessio* nella prima e più ampia accezione sopra segnalata v. pure gli autori citati da Finazzi 2018: 122.83-84, che respinge anch'egli la spiegazione di Riccobono (Finazzi 2018: 220-222).
- 44 Alle conclusioni di fondo di Riccobono avrebbe già aderito poco più tardi Ferrini 1908: 305.1; cfr. inoltre Nicosia 1965a: 170-171.93, con citazione di altra letteratura, nonché, almeno, Maschi 1966: 436, 441, 445.38, 451 s., 455, 458, 478 s.; Lambrini 1998: 98, 103 s., 115; Lambrini 2015a: 50 s., 53.64; Lambrini 2015b: 158, 159.54; Ferretti 2017: 32.31, 36-48, 55-58, 93 s., 198, 203; Ferretti 2020: 13-22, tutti concordi nell'ascrivere ai Proculiani (e *in primis* a Labeone) l'elaborazione della teoria dell'*animus possidere*.

4. Gli studi di Riccobono sulla terminologia dei rapporti possessori e l'applicazione del metodo critico

Dei suoi *incunabula* possessori, però, Riccobono non fu all'inizio per nulla pago: anche in ciò si rivela ai posteri tutta l'inconsapevole grandezza dell'ancora giovane studioso.

Convinto di avere dato alla luce dopo quattro anni (1889-1893) di fatiche niente più che un '*ridiculus mus*', come più tardi ebbe a ricordare, e con la sensazione – amara ma consolatoria – di liberarsi da una 'zavorra',⁴⁵ egli aveva solennemente giurato che mai più si sarebbe occupato di possesso: "In Straßburg, im Jahre 1893, sagte ich mich los von meinen verjähri gen Aufzeichnungen. Aus diesen entstand ein «ridiculus mus», aber für mich war die Entlastung, die Freiheit. Und an einem schönen Maitage vertraute ich den majestätischen Wellen des Rheines den Schwur an, daß ich mich nie mehr mit der Besitzlehre plagen würde".⁴⁶ Ma da tale proposito si indusse poi a recedere – si direbbe quasi trascinato a forza dal fortuito sopravvenire di un pensiero folgorante – poiché, mentre attendeva ad alcune ricerche sull'usufrutto, ritenne di avere fatto incidentalmente in tema di possesso "eine wahre, echte Entdeckung":⁴⁷ una vera e propria scoperta.

Tale asserita scoperta concerneva la materia della terminologia possessoria, notoriamente irta di gravi difficoltà, e in particolare investiva il problema del significato dell'antitesi *civilis-naturalis possessio*: una distinzione che sin dai tempi della Glossa⁴⁸ fino agli studi di Cuperus⁴⁹ e di Savigny⁵⁰ aveva affaticato gli interpreti.

Riprendendo il tema più volte,⁵¹ a partire da un contributo in lingua tedesca del 1910 intitolato '*Zur Terminologie der Besitzverhältnisse*' e recante il sottotitolo '*Naturalis possessio, civilis possessio, possessio ad interdicta*', Riccobono contrappose le sue idee principalmente a quelle di Savigny.

Per quest'ultimo⁵² l'espressione '*possessio civilis*' avrebbe designato la *possessio* cd. *ad usucapionem*,⁵³ mentre l'espressione '*possessio naturalis*'

45 Come un '*Ballast*', infatti, Riccobono 1910: 321, descriveva la materia del possesso nel rievocare il consiglio ("den wertvollen Rat"), che Pernice gli aveva dato, di sbarazzarsi di quel peso e volgersi ad altri studi.

46 Riccobono 1910: 322.

47 Riccobono 1910: 322.

48 Per una ricostruzione in materia del pensiero dei Glossatori e più in generale delle principali dottrine dell'età intermedia (prima del polarizzarsi del dibattito intorno alle teorie di Cuperus e di Savigny) v. Savigny 1865: 139-153; Bonfante 1926: III 578 s., 588-590; Riccobono 1915: 387 s., 404-413; Albertario 1941c: II 229; Capogrossi Colognesi 1999: 192-216 (*passim*).

49 Cuperus 1804: spec. 23-40.

50 Savigny 1865: 69-101, 139-163.

51 A parte il contributo richiamato appresso nel testo, v. anche gli altri scritti già citati *supra*, ntt. 9 e 13, nonché Riccobono 1922: 218 s.; Riccobono s.d.: 10, 17-41.

52 V. *supra*, nt. 50.

53 Secondo Savigny 1865: 75, 86-88, solo in D. 41.2.24 (lav. 14 ep.) e in D. 45.1.38.7-8 (Ulp. 49 ad Sab.), nonché, forse, anche in D. 10.4.7.1 (Ulp. 24 ad ed.) l'espressione '*civiliter* (o *iure civili*) *non possidere*' sarebbe stata adoperata in un senso ampio, comprensivo di ogni possesso giuridicamente rilevante (sia *iure iure civili* sia *iure honorario*), ma senza alcun valore tecnico ai fini della determinazione del concetto della *possessio civilis*.

sarebbe stata usata in un duplice significato, ora per indicare sia la detenzione sia la *possessio* cd. *ad interdicta* (in contrapposizione alla *possessio civilis*) ora per indicare la semplice detenzione (in contrapposizione alla *possessio ad interdicta*).

Senonché, imbattendosi in

D. 43.16.1.9 (Ulp. 69 *ad ed.*): *Deicitur is qui possidet, sive civiliter sive naturaliter possideat: nam et naturalis possessio ad hoc interdictum pertinet,*

testo a cui riconduceva la 'scoperta' poc'anzi accennata e che additava come una sorta di vaso di Pandora nel campo della terminologia del possesso,⁵⁴ Riccobono⁵⁵ ipotizzò un'interpolazione che conduceva a impostare il problema della distinzione '*civilis-naturalis possessio*' in una prospettiva nuova: in una prospettiva storica oltre che dogmatica, appuntata su un contrasto fra il diritto classico e il diritto giustiniano.

In conseguenza della avvenuta fusione dei due interdetti *de vi* e *de vi armata* in un unico interdetto (*unde vi*) in cui veniva soppressa (sul modello del *de vi armata*) l'*exceptio vitiosae possessionis*⁵⁶ (presente nella formula del *de vi* classico), e con l'intento di estendere all'usufruttuario, che era un mero detentore, la tutela offerta da questo nuovo interdetto, i compilatori giustinianeî avrebbero alterato per Riccobono il passo in questione sostituendo un originario riferimento di Ulpiano ai *vitia possessionis*, al *possidere iuste e iniuste* e alla *iniusta possessio* con gli attuali cenni al *civiliter-naturaliter possidere* e alla *naturalis possessio*; onde la seguente proposta di restituzione del dettato classico del brano: *Deicitur is qui possidet [sive civiliter sive naturaliter] <nec vi nec clam nec precario ab adversario; iuste autem vel iniuste adversus ceteros> possideat <nihil refert>: nam et [naturalis] <iniusta> possessio ad hoc interdictum pertinet.*⁵⁷

Così, sulla scorta di tale diagnosi e dell'analisi di altri testi ritenuti parimenti interpolati,⁵⁸ in cui pure si discorreva di *civiliter* e *naturaliter posside-*

54 Così, infatti, Riccobono 1910: 342, nell'accingersi a indagare la portata della distinzione *civilis-naturalis possessio* in diritto giustiniano, introduceva l'esame di D. 43.16.1.9 (Ulp. 69 *ad ed.*), analizzandolo in connessione al successivo § 10: "Wir müssen bei jener unheilvollen Stelle anfangen, welche die Schuld trägt, die ganze Verwirrung in unsere Materie gebracht zu haben"; v. inoltre Riccobono s.d.: 22: "È questo il testo che ha creato le più grandi difficoltà ... la causa prima di tutte le difficoltà suscitate nel campo della terminologia del possesso e della dottrina medesima"; Riccobono 1947: 41: "in questo testo ... si trovava la sede di tutte le difficoltà per la determinazione precisa della terminologia classica del possesso".

55 Riccobono 1910: 342-349; *adde* Riccobono 1915: 384-388; Riccobono s.d.: 21-26, 37-41; Riccobono 1947: 41-45.

56 Cfr. I. 4.15.6.

57 A sostegno di questa ricostruzione Riccobono 1910: 346 s., richiamava Lex agr. lin. 18, Cic. *pro Tull.* 19.45, Cic. *pro Caec.* 32.92, PS. 5.6.7 e Gai 4.154 per quanto concerne la determinazione del concetto della *deiectio*, nonché D. 43.17.2 (Paul. 65 *ad ed.*) e D. 43.26.15.5 (Pomp. 29 *ad Sab.*) per quanto concerne il tratto '*iuste-pertinet*'; v. pure Riccobono s.d.: 24, 39-41; Riccobono 1947: 42 s.

58 D. 10.4.3.15 (Ulp. 24 *ad ed.*); D. 10.4.7.1 (Ulp. 24 *ad ed.*); D. 41.2.24 (Iav. 14 *epist.*); D. 45.1.38.8 (Ulp. 49 *ad Sab.*). Per l'esame di questi testi v. Riccobono 1910: 349-362; Riccobono 1915: 383-388.

re, Riccobono⁵⁹ pervenne a sistemare le sue teorie in argomento nei termini che mi accingo a riassumere.

Per diritto classico avrebbero dovuto individuarsi tre tipi di possesso, corrispondenti rispettivamente al grado più basso, al grado più alto e più completo e al grado intermedio dei rapporti possessori: a) la *possessio naturalis*, allusiva esclusivamente alla detenzione,⁶⁰ e non anche, come pensava Savigny, al possesso interdittale; b) la *possessio civilis*, consistente nel possesso civilmente rilevante in quanto fondato su una *causa* reputata idonea dal *ius civile* (o dal *ius gentium*) a giustificare l'acquisto del *dominium*⁶¹ e non semplicemente coincidente, come sosteneva sempre Savigny, con la *possessio ad usucapionem*; c) e infine la *possessio ad interdita*, costituente la figura centrale e più generale,⁶² tutelata dal *ius honorarium* e designata in termini puri e semplici di *possessio* e di *possidere* ovvero, talora, mediante l'uso di particolari circonlocuzioni.⁶³

In diritto giustiniano, poi, per effetto della fusione delle due sfere del *ius civile* e del *ius honorarium* in un unico ordinamento, il quadro si sarebbe semplificato e ridotto al binomio *possessio civilis-possessio naturalis*. La *possessio civilis* avrebbe infatti inglobato al suo interno anche la *possessio ad interdita*, designando così ogni possesso giuridicamente rilevante, mentre la *possessio naturalis* avrebbe continuato a identificarsi soltanto con la detenzione.⁶⁴

59 Riccobono 1910: 325-367 (spec., in sintesi, 337-339, 367). Tra gli scritti successivi a questo contributo, poi, v. Riccobono 1911a: spec. 9-13, 19 s.; Riccobono 1911b: spec. 434-438; Riccobono 1915: 378-391 (spec., in sintesi, 378 s., 383); Riccobono 1922: 218 s.; Riccobono s.d.: 19-41 (spec., in sintesi, 20 s., 41); Riccobono 1947: 40 s.

60 Riccobono 1910: 338: "P o s s e s s i o n a t u r a l i s ist stets das äußere, körperliche Verhältnis der Person zur Sache, und weiter nichts"; v. anche 340: "Die «poss. naturalis» bedeutet nichts anderes als die bloße Innehabung".

61 Riccobono 1910: 338: "P o s s e s s i o c i v i l i s ist das Besitzverhältnis, welches sich auf einen vom ius civile (und gentium) anerkannten Grund stützt und deswegen vom Rechte mit den mannigfachsten Folgen gebilligt wird". Che poi Riccobono, in particolare, ravvisasse il fondamento della *possessio civilis* in un titolo utile ai fini dell'acquisto della proprietà civile si evince sia dallo stesso contributo ora citato (Riccobono 1910: 332 s.), dove egli, fra l'altro, richiamava D. 41.2.3.21 (Paul. 54 ad ed.): *Genera possessionum tot sunt, quot et causae adquirendi eius quod nostrum non sit* rell.; sia – ancora più chiaramente – da altri suoi scritti (Riccobono 1911a: 9, 11 s., 16 s.; Riccobono 1911b: 434, 437, 448). Inequivoca al riguardo è la definizione che si legge in Riccobono 1911a: 9: "P O S S E S S I O C I V I L I S è il rapporto di possesso fondato mediante una *causa* riconosciuta idonea dal ius civile [o dal ius gentium] all'acquisto del dominio" (v. anche Riccobono 1911b: 434).

62 Riccobono 1910: 337: "Der Interdiktenbesitz bildet ... die große und allgemeine Kategorie der Besitzverhältnisse, war in der klassischen Jurisprudenz der Schwerpunkt der ganzen Lehre".

63 Riccobono 1910: 337, adduceva in proposito le espressioni riportate in D. 6.1.9 (Ulp. 16 ad ed.): *possessionem ... quae locum habet in interdito uti possidetis vel utrobi*, e in D. 43.26.7 (Ven. 3 inst.): *eam rem, cuius possessionem per interdictum uti possidetis retinere possim*.

64 Solo in due testi che reputava interpolati, D. 41.1.11 (Marc. 3 inst.) e 41.1.53 (Pomp. 14 ad Q. M.), le qualifiche '*naturalis*' e '*naturaliter*' avrebbero fatto riferimento per Riccobono 1910: 362-367, non alla detenzione quale elemento materiale del possesso ma al possesso medesimo quale *res facti*. Per il resto, si può dire che nella sostanza Riccobono accoglieva per diritto giustiniano i risultati già proposti per lo stesso diritto classico da Cuperus (citato *supra*, nt. 49). Quest'ultimo contrapponeva infatti alla *possessio naturalis*, concepita quale mera detenzione, la *possessio civilis* intesa come possesso comunque produttivo di effetti giuridici, sia *iure civili* sia *iure honorario*.

Il risultato finale era un disegno coerente, storicamente discontinuo e saldamente ancorato alle fonti, analizzate con il metodo critico: un metodo che per Riccobono consentiva di fissare in materia un punto fermo e di sciogliere finalmente tutto l'intricato groviglio di difficoltà in cui la dottrina si era fino ad allora dibattuta – senza esiti soddisfacenti – a causa delle alterazioni (interpolazioni sostanziali) apportate ai testi dai commissari di Giustiniano,⁶⁵ i quali avrebbero ingarbugliato e oscurato la chiara e precisa terminologia dei classici. Particolarmente significativi sono in tal senso alcuni passaggi delle conclusioni formulate dal Maestro nel fondamentale saggio *Zur Terminologie der Besitzverhältnisse*:

Nach alledem hoffen wir zuversichtlich, die justinianische Terminologie des Besitzes von der klassischen klar und scharf getrennt und zugleich alle die großen Schwierigkeiten, welche die Quellen in dieser Beziehung bieten, überwunden zu haben ... In der Tat sind die Ungewißheit und die daraus erwachsenen Meinungsverschiedenheiten aus der Mischung der klassischen und der justinianischen Terminologie entstanden, wie sie in der Kompilation vorkommt. Da diese Ursache nun beseitigt ist, tritt alles in klares Licht ... die römischen Quellen sehr deutlich für uns sprechen, und ... zugleich die Ehre der römischen Jurisprudenz wiederhergestellt ist, indem wir nun erfahren, daß die glänzende Weltjurisprudenz, wie überall, so auch in der Besitzlehre eine Terminologie ausgearbeitet und befestigt hat, welche einleuchtend, genau, lebendig und deshalb sowohl der Volkssprache, als auch allen Anforderungen der Wissenschaft entsprechend ist. Es ist schade, daß eine so edle Verkörperung, welche die Wirklichkeit des Lebens in der von Justinian begrabenen Rechtssprache gefunden hatte, nur seelenlos an das Licht kommt, nachdem sie mehr als ein Jahrtausend geruht, und an ihrer Stelle die byzantinische Terminologie in der Rechtssprache der ganzen Welt festen Fuß fassen konnte; eine unbedeutende Terminologie, welche durch übertriebene Vereinfachung die Lehre des Besitzes selbst verwirrt und verdunkelt hat.⁶⁶

I due diversi stadi della supposta evoluzione in materia – il classico e il giustiniano – non potevano essere più nettamente e nitidamente contrapposti; il che era del tutto coerente – corroborandolo – con un generale convincimento che aveva guidato Riccobono sin dalle sue ricerche giovanili: “Il preconcetto di ridurre o trovare la teoria del possesso delle nostre fonti come un tutto armonico, attraverso tutti i periodi del d. romano, è la causa delle infelici costruzioni, che provocano d’ogni parte degli attacchi”.⁶⁷ Verrebbe solo da chiedersi *en passant* – ed è un interrogativo che lasciamo aper-

65 La tesi ancor oggi famosa del carattere meramente formale di molte interpolazioni giustiniane, uno degli apporti più originali, fruttuosi e precoci dell’opera di Riccobono (v. già Riccobono 1893d: 6 s.; v. anche Riccobono 1893b: 276), non ha avuto peso nel campo degli studi sulla terminologia possessoria; anzi, proprio la diagnosi di interpolazioni sostanziali, a cominciare da quella già vista di D. 43.16.1.9 (Ulp. 69 *ad ed.*), costituisce in materia la base dei risultati dell’autore.

66 Riccobono 1910: 368-370; v. anche Riccobono 1911a: 9 s., 19 s.; Riccobono 1915: 382 s., 416; Riccobono s.d.: 18; Riccobono 1947: 40.

67 Riccobono 1893b: 277 s.

to – se in questa presa di posizione di Riccobono non si annidasse in fondo un 'preconcetto' di segno opposto a quello da lui criticato. Il preconcetto che la dottrina possessoria romana si fosse svolta per contrasti e rotture da un'epoca all'altra della sua storia (dall'epoca repubblicana a quella classica e da quest'ultima all'epoca giustiniana) anziché – come in alternativa sarebbe possibile pensare – per una lenta e stratificata sedimentazione – sia pur non senza tensioni, affinamenti, correzioni – di apporti via via acquisiti e non più accantonati o del tutto stravolti (salva la discussa esperienza del 'volgarismo')⁶⁸ nelle linee essenziali. Potrebbe insomma sorgere il dubbio se nell'approccio riccoboniano alla *Historisierung* della *possessio*⁶⁹ – un'esigenza già avvertita tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento⁷⁰ – non vi sia il rischio di fare ombra alla storia vera dell'istituto.

5. L'impatto della seconda serie degli studi di Riccobono sulla successiva storiografia: un bilancio

Anche i risultati delle ricerche di Riccobono esposti nel precedente paragrafo, e in misura anzi maggiore rispetto a quelli dei suoi primi studi, hanno lasciato il segno. A titolo di esempio ricorderò solo alcuni dei molti e autorevoli riconoscimenti che essi hanno ottenuto.

Già nel 1911 Fadda⁷¹ ascriveva a Riccobono il merito di avere illuminato la terminologia romana dei rapporti possessori distinguendone lo strato classico da quello giustiniano:

La esatta visione della terminologia romana fu turbata da intenzionali mutamenti apportati dai compilatori ... è merito del RICCOBONO lo avere rilevato questo intervento. Dall'indagine compiuta dall'illustre romanista appare, che la terminologia giustiniana è sostanzialmente modificatrice della classica e che, solo tenendo presente questo mutamento, si può avere la precisa percezione della terminologia classica.

- 68 Sui rapporti possessori in età postclassica fondamentali sono gli studi, per molti aspetti divergenti, di Levy, 1951 e di Cannata, 1962. La diversità di indirizzi di tali studi si rispecchia nelle sintesi di Burdese 1985: 456, e di Cannata 1965: 330: l'uno convinto sulla scia di Levy che "La nozione di possesso cui era pervenuta la giurisprudenza classica ... si offusca in età postclassica" da un punto di vista sia terminologico che concettuale; l'altro invece del parere che "L'impostazione data all'istituto del possesso dalla giurisprudenza classica non subì variazioni di grande portata nel diritto postclassico e giustiniano", a parte alcune modifiche più incisive concernenti la sua tutela.
- 69 Un approccio che Riccobono tenne fermo – si badi – pure dopo che più tardi, come osserva Mantello 2001: 1392, si volse in generale a "ridimensionare il valore delle interpolazioni giustiniane, in nome d'una più forte continuità del 'classico' e 'nonclassico' visti nei loro segmenti temporali", non come "rigidi blocchi contrapposti all'interno delle diacronie dell'esperienza romana".
- 70 Oltre che a Dernburg e a Kniep, citati supra, ntt. 25-26, penso anche e innanzitutto ad Alibrandi 1871, che fu il primo fra i romanisti moderni ad applicare alla materia del possesso il metodo storico-critico.
- 71 Fadda 1911: 33 s.

Ancora sessant'anni dopo, nel 1971, nonostante la critica interpolazionistica avesse ormai da tempo celebrato i suoi fasti, Kaser⁷² scriveva nel suo celebre manuale: “Unsere heutige Erkenntnis der Besitzkategorien und ihrer Geschichte beruht zu einem wesentlichen Teil auf den Arbeiten Riccobonos”.

E da ultimo, a distanza di oltre un secolo dalle indagini in materia dello studioso che onoriamo, Nicosia,⁷³ ribadendo un giudizio già espresso in altre occasioni⁷⁴ e pur dissentendo dalla proposta di ricostruzione del testo-chiave da cui Riccobono aveva preso le mosse – D. 43.16.1.9 (Ulp. 69 *ad ed.*) – e proponendone per suo conto una diversa e più semplice restituzione,⁷⁵ reputa comunque “una verità scientifica indiscutibile” l’idea di fondo propugnata dal Maestro “dell’estraneità al testo classico di ogni riferimento alla *possessio civilis* e alla *possessio naturalis*, nonché ... dell’originario riferimento” di Ulpiano “alla *iusta ed iniusta possessio*”; e parla al riguardo di una “felice diagnosi, che ha permesso di sgombrare il campo da equivoci secolari”. Insieme a questi e ad altri apprezzamenti,⁷⁶ comunque, non sono mancati

72 Kaser 1971: I 385.5.

73 Nicosia 2012: 2 s.

74 Nicosia 1965a: 15-22 (= Nicosia 1997: 20-27); v. anche Nicosia 2008: 16, 30-33, nonché, pure dopo la pubblicazione del contributo citato nella precedente nota, Nicosia 2015b: 4.12, 19.75; Nicosia 2015c: 158 s.

75 Nicosia 1965a: 22 (= Nicosia 1997: 27); Nicosia 2012: 4, riprendendo e sviluppando un’ipotesi di Seligsohn 1927: 31.117, suppone che i compilatori giustinianeî, nell’intervenire sul testo ulpiano, si fossero limitati a interpolare ‘*civiliter*’ e ‘*naturaliter*’ in luogo, rispettivamente, di ‘*iuste*’ e ‘*iniuste*’ e ‘*naturalis*’ in luogo di ‘*iniusta*’: *Deicitur is qui possidet, sive <iuste> [civiliter] sive <iniuste> [naturaliter] possideat: nam et <iniusta> [naturalis] possessio ad hoc interdictum pertinet*. Va poi rilevato che anche per altri aspetti Nicosia 2002: 277.1; Nicosia 2008: 16, 32-34, 45 s.; Nicosia 2012: 4 s.; Nicosia 2015a: 741, 750 s., non concorda con i risultati di Riccobono, in particolare per quanto concerne: a) i sospetti di interpolazione avanzati da quest’ultimo con riferimento ai testi citati *supra*, nt. 58, sospetti ritenuti da Nicosia 2008: 32 (v. anche Nicosia 2008: 16; ma diversamente Nicosia 1965a: 15.23 = Nicosia 1997: 20.23) “discutibili e a volte del tutto improbabili”; b) l’uso dell’espressione ‘*possessio ad interdicta*’, in effetti mai attestata nelle fonti, per alludere al possesso tutelato con gli interdetti, con la conseguente “creazione” – si osserva – “di una categoria concettuale estranea al pensiero giuridico romano” (Nicosia 2002: 277.1; Nicosia 2008: 34, 45 s.; Nicosia 2012: 4 s.; Nicosia 2015a: 741); c) l’ulteriore impiego delle espressioni ‘*civiliter* (o *iure civili*) *possidere*’ e ‘*civilis possessio*’ per individuare una figura astratta di possesso corrispondente al grado più elevato dei rapporti possessori: il che non si ritiene conforme allo stato delle fonti, in cui le espressioni in questione sarebbero piuttosto adoperate con valore sostanzialmente topico, per “chiare aspetti e problemi attinenti alle particolari situazioni di volta in volta prese in considerazione” (Nicosia 2012: 5; v. anche Nicosia 2008: 13).

76 Voglio ancora ricordare il giudizio di Mitteis 1912: 638, convinto che Riccobono avesse apportato “den größten seit langer Zeit in der Besitzlehre gemachten Fortschritt”; e quello di Chiazzese 1939: XLVII, “l’allievo prediletto di Salvatore Riccobono” (così Marrone 1997: 884), dell’avviso che già nel primo ventennio della sua attività scientifica il Maestro era riuscito a “fissare risultati nuovissimi e certi ... sciogliendo non di rado problemi che costituivano enimî addirittura secolari, come quello famosissimo della terminologia del possesso”. Fra i tanti studiosi, poi, che hanno accolto la proposta di ricostruzione di D. 43.16.1.9 (Ulp. 69 *ad ed.*) avanzata da Riccobono segnalò: Albertario 1912: 389, 390 s., 518; Albertario 1914a: 191-195; Albertario 1914b: 278 s. [v. anche Albertario 1941b: II 158; nonché Albertario 1939: 168 s.; Albertario 1941c: II 217 s.; Albertario 1946: 68 s., dove lo studioso prendeva altresì in considerazione la restituzione lievemente diversa (*Deicitur is qui possidet nec vi nec clam nec precario ab adversario; iuste enim an iniuste adversus ceteros possideat nihil refert, quod ad hoc interdictum pertinet*) proposta da Suman 1916-1917: 1632, anch’essa comunque ispirata a quella di Riccobono]; Rotondi 1921: 238, 238.1; Bonfante 1926: III 546.1, 595, 597; Bonfante 1933: III 211, 266,

anche dubbi, riserve, critiche più o meno affilate e penetranti. Penso soprattutto alle prese di posizione di Albertario e di Kunkel.⁷⁷

Per Albertario⁷⁸ la *possessio ad interdicta* sarebbe stata ricompresa in diritto giustiniano non già, come credeva Riccobono, nella *possessio civilis* bensì, unitamente alla detenzione, nella *possessio naturalis*; mentre Kunkel,⁷⁹ sulla scia di Savigny e in opposizione sia a Riccobono che ad Albertario, voleva anticipare già al diritto classico un doppio significato della *possessio naturalis* come detenzione e *possessio ad interdicta*.

Seppure per vie diverse, dunque, Albertario e Kunkel mettevano in discussione risultati importanti delle ricerche riccoboniane. Ma le critiche avanzate da entrambi questi studiosi non convinsero affatto il padre della romanistica siciliana. Persuaso piuttosto della inoppugnabile forza delle sue conclusioni,⁸⁰ egli non rinunciò a replicare ai due colleghi in toni perentori e accesi,⁸¹ assecondando in ciò la sua naturale irruenza⁸² ed emettendo

464; Bonfante 1946: 292.7; Scherillo 1930: 296.4; Bozza 1936: 233-235, 248, 264 s.; Bozza 1964b: Il 185-187, 232-235; Aru 1938: 200 s.; Biondi 1955: 658.3. Albertario, seguito da Bozza, si è però opposto alle conclusioni che Riccobono traeva dalla sua diagnosi per diritto giustiniano e ha proposto una diversa tesi, che mi accingo a riferire nel testo; vicini alla posizione di Albertario anche Rotondi e Bonfante.

- 77 A parte i rilievi di Nicosia riferiti *supra*, nt. 75, comunque, in senso critico v. pure, almeno, Perozzi 1928: I 868-869.3, che reputava di origine bizantina il concetto della *possessio civilis*, e Hägerström 1927: 105-107, 199-221.1, che riproponeva in sostanza per diritto classico l'antica tesi di Cuperus, riferita *supra*, nt. 64, e sosteneva per diritto giustiniano, quanto al significato della *possessio naturalis*, una tesi analoga a quella di Albertario (v. oltre nel testo).
- 78 Albertario 1912: 389-396, 511, 515, 517.1; v. anche Albertario 1914a: 191-209; Albertario 1914b: 278-295; Albertario 1915: 1-7; Albertario 1929: 242; Albertario 1939: spec. 98, 167-187; Albertario 1941c: 217-229; Albertario 1946: spec. 38, 68-76.
- 79 Kunkel 1931: spec. 49-58, 59.
- 80 Non a caso così scriveva Riccobono s.d.: 32, senza celare un certo disappunto, dopo avere ribadito i capisaldi della sua ricostruzione e prima di confrontarsi in particolare con la diversa opinione di Kunkel: "Ma i dibattiti dottrinari hanno la tendenza a perpetuarsi, anche quando le soluzioni raggiunte sono evidenti, come quella che riguarda la terminologia del possesso".
- 81 Si vedano Riccobono 1915: 389 s., 413-424, per la replica ad Albertario (con particolare riferimento al primo degli scritti citati *supra*, nt. 78), e Riccobono s.d.: 32-41; Riccobono 1947: 44 s., per la replica a Kunkel.
- 82 Di questa nota della personalità di Riccobono è forse emblematico più di ogni altro un episodio a cui Riccardo Orestano, uditore delle lezioni di Esegesi tenute dal Maestro a Roma nell'anno accademico 1933-1934, assistette personalmente, come ricorda in uno scritto significativamente intitolato *L'animus di Salvatore Riccobono* (Orestano 1978: 1724-1726). Una mattina di novembre o di dicembre del 1933 Riccobono, all'epoca quasi settantenne, arrivò a lezione "in una mano" impugnando "a metà il bastone" – "un bastone semplicissimo dal manico ricurvo" – con cui era solito accompagnarsi nelle sue passeggiate da casa all'Università "e nell'altra un libricciuolo, un opuscolo" (Orestano 1978: 1725): l'estratto in fotocopia – martoriato da una lunga serie di 'segnacci' a matita apportati dal suo furibondo lettore – di un saggio in cui Fritz Pringsheim (Pringsheim 1933) reputava pressoché sistematicamente interpolati i testi del *Corpus iuris* facenti menzione dell'*animus*. Al romanista siciliano, convinto che "Le costruzioni intorno alla *voluntas* e all'*animus*" fossero "gli apporti più freschi e genuini che la giurisprudenza romana dall'età repubblicana ai Severi avesse dato alla grandezza del diritto di Roma" (Orestano 1978: 1728), la tesi di Pringsheim non poteva che apparire eretica. Per ciò egli, nel venire a conoscenza, "era esploso come una polveriera" (Orestano 1978: 1727) e quel giorno in cui si presentò a lezione per discuterla e rigettarla, come fece anche nei giorni successivi, era come se i suoi "occhi azzurrissimi lanciassero fiamme. Era furibondo, era ... fuori della grazia di Dio" (Orestano 1978: 1726).

una sentenza assai severa: Albertario avrebbe peccato di superficialità e di ignoranza di metodo e di dottrine, intervenendo su certi punti come “l'asino che, secondo una bella immagine popolare, irrompendo nell'orto distrugge tutto, senza discernimento, a diritta ed a manca”;⁸³ e Kunkel, da parte sua, avrebbe ripreso la questione “cercando di ravvivarla in maniera ... priva di utili risultati e di efficacia”⁸⁴ nonché in definitiva ricacciandola “nel caos in cui si trovava prima”.⁸⁵

Tanto, come si vede, era l'ardore con cui il tenace e indomito studioso si tuffava dentro le dispute, incurante della veemenza dei colpi inferti; tanta – nel vivo ricordo di Orestano, che ebbe la fortuna di essere fra i suoi *auditores*⁸⁶ – era

la passione con cui Salvatore Riccobono affrontava i problemi. Una grande passione che ... lo rendeva simile ... ai ‘cavalieri antichi’ quanto erano chiamati a ‘torneare’ nelle vecchie ‘chansons de geste’ e a un certo momento, abbassata la celata dell'elmo, partivano testa in giù e lancia in resta, con tutto il loro impeto e l'impeto del galoppo del loro cavallo bardato, a scagliarsi contro l'avversario.⁸⁷

Ma di cos'altro si nutre del resto il dibattito scientifico se non del confronto, talora anche aspro, fra diverse o persino opposte opinioni e come potrebbe altrimenti la scienza progredire? Così, in una mutata cornice metodologica, ormai ispirata un indirizzo conservativo nell'approccio all'analisi delle fonti classiche, mi spingerei anche a dire che i tempi mi sembrano oggi più che maturi per rivedere in misura non piccola le conclusioni di Riccobono in tema di terminologia del possesso; e ciò proprio a partire dall'esegesi di D. 43.16.1.9 (Ulp. 69 *ad ed.*), il testo su cui egli imperniava, come si è visto,⁸⁸ la sua intera ricostruzione.

Non può essere questa però la sede per perseguire un intento così ambizioso: mi riprometto di dedicare all'argomento un apposito lavoro.

6. Conclusioni

Per concludere, una cosa mi preme rimarcare. Si condividano o no i risultati di Riccobono, li si accolgano in tutto o solo in parte o si dissenta da essi anche radicalmente, il fatto stesso che la moderna storiografia continua a richiamarli e a discuterli resta in ogni caso la testimonianza più viva della preziosa e irrinunciabile ‘eredità’ lasciata dal Maestro in materia possessoria: il segno che la riflessione dottrinale sui problemi a cui si è accennato in que-

83 Riccobono 1915: 416.1.

84 Riccobono s.d.: 32.

85 Riccobono s.d.: 34. Albertario, comunque, non tardò a rintuzzare il colpo: v. Albertario 1915: 1-7, e Albertario 1914b: 275-295. Vorrei pensare che proprio in queste schermaglie possessorie – dure ma sempre nobili – affondi le radici il fiero antagonismo che divise irrimediabilmente, come è noto, i due studiosi.

86 V. *supra*, nt. 82.

87 Orestano 1978: 1727.

88 *Supra*, § 4.

ste pagine (il problema della distinzione fra possesso e detenzione; il ruolo da assegnare in proposito all'*animus possidendi* e il problema del suo significato e della sua origine; il problema dell'antitesi *civilis-naturalis possessio*, solo per richiamare i nodi principali) non può in effetti che dividersi, come bene avverte Nicosia,⁸⁹ fra un 'prima' e un 'dopo' Riccobono.

Soprattutto da Riccobono – sulla scorta di autorevoli precedenti⁹⁰ – prese avvio nel periodo a cavallo fra Ottocento e Novecento il tentativo sistematico di una revisione in chiave storico-critica di temi cruciali nella dottrina romana del possesso.⁹¹ E soprattutto a Riccobono deve ancor oggi far capo – come a un ponte che non si può evitare per passare da una sponda all'altra – chiunque voglia riprendere in esame tali temi nella prospettiva – auspicabile – di un loro ripensamento.

Bibliografia

- Albanese 1959: Albanese B., *Conductio suae rei*, in BIDR 62, 1959, 121-155, anche in *Scritti giuridici*, I, a cura di Marrone M., Palermo 1991, 123-159 (da cui si cita).
- Albertario 1912: Albertario E., *La possessio civilis e la possessio naturalis nelle fonti giustinianee e bizantine*, in Il Filangieri 37, 1912, 380-396, 511-525.
- Albertario 1914a: Albertario E., *Corso di diritto romano. Il possesso. Lezioni dell'anno accademico 1912-13*, Camerino 1914.
- Albertario 1914b: Albertario E., *La terminologia del possesso nella compilazione giustiniana e nelle fonti bizantine*, in BIDR 27, 1914 (ma successivo allo scritto appresso citato), 275-295.
- Albertario 1915: Albertario E., *Appunti per una critica sulla terminologia del possesso*, Pavia 1915, 1-7.
- Albertario 1929: Albertario E., Rec. di Ciapessoni P., *Il precarista detentore*, in AG 102, 1929, 240-243.
- Albertario 1939: Albertario E., *Corso di diritto romano. Il possesso*, Milano 1939.
- Albertario 1941a: Albertario E., *Il possesso*, in *Studi di diritto romano*, 2. *Cose-diritti reali-possesso*, Milano 1941, 105-140, già pubblicato con il titolo *Il possesso romano* in BIDR 40, 1932, 5-41.
- Albertario 1941b: Albertario E., *La involuzione del possesso del precarista del creditore pignoratizio e del sequestratario nel diritto postclassico giustiniano*, in *Studi di diritto romano*, 2. *Cose - diritti reali - possesso*, Milano 1941, 141-158.

89 V. *supra*, § 3 e nt. 17.

90 V. gli autori citati *supra*, nt. 70.

91 Incisiva sul punto Biavaschi 2006: 21: "Fu ... l'opera di Salvatore Riccobono ad aprire nuove frontiere alla ricerca, recuperando in senso storico l'evoluzione del possesso ed analizzando le fonti anche alla luce delle interpolazioni giustinianee".

- Albertario 1941c: Albertario E., *Distinzioni e qualificazioni in materia di possesso*, in *Studi di diritto romano, 2. Cose - diritti reali - possesso*, Milano 1941, 183-229.
- Albertario 1946: Albertario E., *Corso di diritto romano. Possesso e quasi possesso*, Milano 1946.
- Alibrandi 1871: Alibrandi I., *Teoria del possesso secondo il diritto romano*, Roma 1871, anche in *Opere giuridiche e storiche del prof. I. Alibrandi, raccolte e pubblicate a cura della Accademia di conferenze storico-giuridiche, I*, Roma 1896.
- Aru 1938: Aru L., *Le donazioni fra coniugi in diritto romano*, Padova 1938.
- Baviera 1936: Baviera G., *Salvatore Riccobono e l'opera sua*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento, I*, Palermo 1936, XXI-CVIII.
- Biavaschi 2006: Biavaschi P., *Ricerche sul precarium*, Milano 2006.
- Biondi 1955: Biondi B., *Successione testamentaria e donazioni*, Milano 1955².
- Biondi 1956: Biondi B., *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1956³.
- Böhr 2002: Böhr R., *Das Verbot der eigenmächtigen Besitzumwandlung im römischen Privatrecht. Ein Beitrag zur rechtshistorischen Spruchregel-forschung*, München et al. 2002.
- Bonfante 1926: Bonfante P., *La possessio civilis e naturalis* in RISG 16, 1894, 161-214, con varie integrazioni nella versione più recente *La possessio civilis e la possessio naturalis*, in *Scritti giuridici varii, III. Obbligazioni, comunione e possesso*, Torino 1926, 534-599 (da cui si cita).
- Bonfante 1933: Bonfante P., *Corso di diritto romano, III. Diritti reali*, rist. corr. della I edizione (Roma 1933) con l'aggiunta degli indici delle fonti, a cura di Bonfante G., Crifò G., Milano 1972.
- Bonfante 1946: Bonfante P., *Istituzioni di diritto romano*, rist. corr. della X edizione (Torino 1946¹⁰) a cura di Bonfante G., Crifò G., con una prefazione di Albertario E. e una nota di Crifò G., Milano 1987.
- Bozza 1936: Bozza F., *Il possesso. Parte prima. Corso di Pandette svolto nella R. Università di Catania (1934-35)*, Napoli 1936.
- Bozza 1964a: Bozza F., *La nozione della possessio, I. Epoca preclassica*, a cura di Bellocci N., Siena 1964.
- Bozza 1964b: Bozza F., *La nozione della possessio, II. Epoca classica*, a cura di Bellocci N., Siena 1964.
- Burdese 1985: Burdese A., *Possesso (dir. rom.)*, in ED 34, Milano 1985, 452-467.
- Cannata 1962: Cannata C.A., *Possessio, possessor, possidere nelle fonti giuridiche del basso impero romano. Contributo allo studio del sistema dei rapporti reali nell'epoca postclassica*, Milano 1962.
- Cannata 1965: Cannata C.A., *Possesso (dir. rom.)*, in NNDI 13, Torino 1966, 323-330.

- Cannata 2006-2007: Cannata C.A., *Giovanni Nicosia: insegnamento e ricerca*, in Iura 56, 2006-2007 (sed 2008), 55-76, anche in *Scritti scelti di diritto romano*, III, a cura di Vacca L., Torino 2014, 193-212.
- Capogrossi Colognesi 1999: Capogrossi Colognesi L., *Nuovi orizzonti e antiche radici nel Recht des Besitzes di F.C. v. Savigny*, in *Proprietà e diritti reali. Usi e tutela della proprietà fondiaria nel diritto romano*, Roma 1999, 183-238.
- Chiazzese 1939: Chiazzese L., in *Ricordo delle onoranze tributate a Salvatore Riccobono dalla R. Università di Palermo il 28 novembre 1936 - XV*, in AUPA 18, 1939, XLII-LVIII.
- Cuperus 1804: Cuperus A.J., *Observationes selectae de natura possessionis. Denuo edidit, adiectis de naturali et civili possessione animadversionibus*, A.F.J. Thibaut, Jenae 1804.
- D'Angelo 2007: D'Angelo G., *La perdita della possessio animo retenta nei casi di occupazione*, Torino 2007.
- D'Angelo 2018: D'Angelo G., *A proposito di animo possidere*, in TSDP 11, 2018, 1-50 (consultabile on line).
- D'Emilia 1953: D'Emilia A., *Intorno alla configurazione del possesso romano e bizantino (sintesi storico-dommatica)*, in *Studi in memoria di Emilio Albertario*, II, Milano 1953, 515-544.
- Dernburg 1883: Dernburg H., *Entwicklung und Begriff des juristischen Besitzes des römischen Rechts*, Halle 1883.
- Fadda 1911: Fadda C., *Il possesso. Lezioni*, Napoli 1911.
- Ferretti 2011: Ferretti P., *Bruno Fabi. Antesignano di un indirizzo storiografico in tema di possesso*, in Lucrezi F., Negri G. (a cura di), *Modelli storiografici fra otto e novecento. Una discussione*, Napoli 2011, 221-242.
- Ferretti 2017: Ferretti P., *Animo possidere. Studi su animus e possessio nel pensiero giurisprudenziale classico*, Torino 2017.
- Ferretti 2020: Ferretti P., *Il possesso tra animus e corpus: da Labeone a Paolo*, in Ferretti P., Fiorentini M. (a cura di), *Formazione e trasmissione del sapere: diritto, letteratura e società. VI incontro tra storici e giuristi dell'antichità*, Trieste 2020, 11-36.
- Ferrini 1908: Ferrini C., *Manuale di Pandette*, Milano 1908³.
- Finazzi 2018: Finazzi G., *La delimitazione del concetto di possessio alla luce di alcune missiones in bona e in possessionem*, in Iura 66, 2018, 103-223.
- Gallo 2014: Gallo F., *Carattere ideologico della soggezione del giudice alla legge*, Torino 2014.
- Hägerström 1927: Hägerström A., *Der römische Obligationsbegriff im Lichte der allgemeinen römischen Rechtsanschauung*, I, Uppsala et al. 1927.
- Jhering 1889: Jhering R. von, *Der Besitzwille. Zugleich eine Kritik der herrschenden juristischen Methode*, Jena 1889.

- Kaser 1950: Kaser M., *Wesen und Wirkungen der Detention in den antiken Rechten*, in *Deutsche Landesfederate zum III. Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung in London 1950*, Berlin et al. 1950, 1-35, anche in *Atti del III Congresso di diritto comparato*, I, 1953, 259-300, e in *Ausgewählte Schriften*, II, Camerino 1976, 3-47 (da cui si cita).
- Kaser 1956: Kaser M., *Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht*, Köln et al. 1956².
- Kaser 1971: Kaser M., *Das römische Privatrecht*, I. *Das altrömische, das vorklassische und das klassische Recht*, München 1971².
- Kniep 1886: Kniep F., *Vacua possessio*, I, Jena 1886.
- Kunkel 1931: Kunkel W., *Civilis und naturalis possessio. Eine Untersuchung über Terminologie und Struktur der römischen Besitzlehre*, in *Symbolae Friburgenses in honorem Ottonis Lenel*, Leipzig [1931].
- Lambrini 1998: Lambrini P., *L'elemento soggettivo nelle situazioni possessorie del diritto romano classico*, Padova 1998.
- Lambrini 2015a: Lambrini P., *La possessio tra corpo e animo*, in *SCDR* 28, 2015, 563-586, anche in *Strutture giuridiche romane e diritto privato europeo*, Napoli 2019, 39-62 (da cui si cita).
- Lambrini 2015b: Lambrini P., *Corpus e animus da Lucrezio a Labeone*, in Niczyporuk P., Tarwacka A. (a cura di), *Noctes iurisprudentiae. Scritti in onore di Jan Zabłocki*, Białystok 2015, 153-161.
- Lauria 1956: Lauria M., *Possessiones. Età repubblicana*, Napoli 1957².
- Leifer 1953: Leifer F., *Possessio, possessor, possidere*, in *PWRE* XXII.1, Stuttgart 1953, coll. 831-859.
- Lenel 1889: Lenel O., *Palingenesia iuris civilis*, I, Lipsiae 1889.
- Levy 1951: Levy E., *West Roman Vulgar Law. The Law of Property*, Philadelphia 1951.
- Mac Cormack 1967: Mac Cormack G., *Naturalis possessio*, in *ZRG RA* 84, 1967, 47-69.
- Mantello 2001: Mantello A., *Tematiche possessorie e ideologie romanistiche nell'Ottocento italiano*, estr. da *SDHI* 67 (*Supplementum*), 2001, 1-129, anche in *Variae*, II, Lecce 2014, 1271-1401 (da cui si cita).
- Marrone 1997: Marrone M., *Romanisti professori a Palermo*, in *Index* 25, 1997, 587-616, anche in *Scritti giuridici*, II, a cura di Falcone G., Palermo 2003, 869-900 (da cui si cita).
- Maschi 1966: Maschi C.A., *Il diritto romano*, I. *La prospettiva storica della giurisprudenza classica (diritto privato e processuale)*, Milano 1966².
- Mitteis 1912: Mitteis L., *Recensioni a E. Albertario*, in *ZRG RA* 33, 1912, 635-640.
- Nicosia 1960a: Nicosia G., *L'acquisto del possesso mediante i potestati subiecti*, Milano 1960.

- Nicosia 1960b: Nicosia G., *Acquisto del possesso per procuratorem e reversio in potestatem domini delle res furtivae*, in *Iura* 11, 1960, 189-201, anche in *Silloge. Scritti 1956-1996*, I, Catania 1998, 137-158 (da cui si cita).
- Nicosia 1965a: Nicosia G., *Studi sulla delictio*, I, Milano 1965.
- Nicosia 1965b: Nicosia G., *Propter usum fructum possidere? Osservazioni su Cic. pro Caec. 32.94*, in *Studi in onore di Gaetano Zingali*, III. *Diritto privato e storia del diritto*, Milano 1965, 497-532, anche in *Silloge. Scritti 1956-1996*, I, Catania 1998, 159-204 (da cui si cita).
- Nicosia 1996: Nicosia G., *'Possesso nel diritto romano'*, in *Digesto*⁴. *Discipline privatistiche. Sez. civ. 14*, Torino 1996, 79-97 = *Il possesso nella plurisecolare esperienza romana. Profilo storico-dogmatico*, in Nicosia G., *Problemi possessori nell'esperienza giuridica romana*, Catania 1997, 179-240, e in *Silloge. Scritti 1956-1996*, II, Catania 1998, 759-818.
- Nicosia 1997: Nicosia G., *Problemi possessori nell'esperienza giuridica romana*, Catania 1997.
- Nicosia 2002: Nicosia G., *La pretesa possessio del sequestratario in Cunabula iuris. Studi storico-giuridici per Gerardo Broggin*, Milano 2002, 277-309, già pubblicato in lingua spagnola con il corrispondente titolo *La pretendida posesión del secuestratario* e senza l'apparato delle note in *SCDR* 11, 1999 (sed 2000), 65-81.
- Nicosia 2008: Nicosia G., *Il possesso*, I. *Dalle lezioni del corso di diritto romano 1995-1996*, Catania 2008².
- Nicosia 2009: Nicosia G., *Iuris consultorum acutae ineptiae*, in *Studi in onore di Remo Martini*, II, Milano 2009, 865-897.
- Nicosia 2012: Nicosia G., *Introduzione alla ristampa di Riccobono S., Zur Terminologie der Besitzverhältnisse (Naturalis possessio, civilis possessio, possessio ad interdicta)*, a cura di Buongiorno P., in *RDR* 12, 2012, 1-6 (consultabile *on line*).
- Nicosia 2013: Nicosia G., *Possessio e res incorporales*, in *AUPA* 56, 2013, 275-283.
- Nicosia 2015a: Nicosia G., *Possessio ad usucapionem?*, in *SCDR* 28, 2015, 739-751.
- Nicosia 2015b: Nicosia G., *Vitiosa possessio e iniusta possessio*, in *Iura* 63, 2015, 1-27.
- Nicosia 2015c: Nicosia G., *In hoc interdicto. A quale interdictum si riferiva Paolo in D. 43.17.2?*, in *Iura* 63, 2015, 156-159.
- Nicosia 2016: Nicosia G., *Possessio pignori dantis, possessio precario dantis, possessio in solidum*, in *Iura* 64, 2016, 257-264.
- Nicosia 2017a: Nicosia G., *Breve nota sull'interpretazione 'nisi in' nella voce 'possessio' di Festo*, in *AUPA* 60, 2017, 371-376.
- Nicosia 2017b: Nicosia G., *Celso e l'acquisto del possesso*, in *Index* 45, 2017, 364-369.

- Orestano 1978: Orestano R., *L'animus di Salvatore Riccobono*, in *Iura* 29, 1978, 1-8, anche in *Diritto. Incontri e scontri*, Bologna 1981, 713-720, e in *Scritti (con una nota di lettura di Antonio Mantello)*, III. Sezione prima. *Saggistica*, Napoli 1998, 1723-1730 (da cui si cita).
- Perozzi 1928: Perozzi S., *Istituzioni di diritto romano*, I, Roma 1928².
- Piro 2004: Piro I., *Damnum corpore suo dare. Rem corpore possidere. L'oggettiva riferibilità del comportamento lesivo e della possessio nella riflessione e nel linguaggio dei giuristi romani*, Napoli 2004.
- Pringsheim 1933: Pringsheim F., *Animus in Roman Law*, in *LQR* 49, 1933, 43-60, 379-412, anche in *Gesammelte Abhandlungen*, I, Heidelberg 1961, 300-338.
- Riccobono 1892: Riccobono S., Rec. di Hirsch P., *Die Prinzipien des Sachbesitzerwerbs und -Verlustes nach römischem Recht*, in *RISG* 14, 1892, 355-362.
- Riccobono 1893a: Riccobono S., *Die I. 5 pr. D. ad exhibendum für die Willenstheorie im Besitz*, in *AcP* 80, 1893, 124-127.
- Riccobono 1893b: Riccobono S., *La teoria del possesso nel diritto romano*, in *AG* 50, 1893, 227-280.
- Riccobono 1893c: Riccobono S., *Proposta di emendazione del fr. 25 § 2 D. 41, 2 (Pomp. ad Q. M.)*, in *BIDR* 6, 1893, 229-233.
- Riccobono 1893d: Riccobono S., *Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium*, in *BIDR* 6, 1893, 119-171, con una *Nota* anche in *Scritti di diritto romano I (Studi sulle fonti)*, Palermo 1957, 3-44 (da cui si cita).
- Riccobono 1910: Riccobono S., *Zur Terminologie der Besitzverhältnisse [Naturalis possessio, civilis possessio, possessio ad interdicta.]*, in *ZRG RA* 31, 1910, 321-371.
- Riccobono 1911a: Riccobono S., *La teoria romana dei rapporti di possesso. Le dottrine dei moderni e le legislazioni*, in *BIDR* 23, 1911, 5-28.
- Riccobono 1911b: Riccobono S., *Istituzioni di diritto romano*, Palermo 1911.
- Riccobono 1912a: Riccobono S., *Traditio ficta*, in *ZRG RA* 33, 1912, 259-304.
- Riccobono 1912b: Riccobono S., *La c. 1 Cod. de donationibus VIII, 53 e la forma delle donazioni a personae exceptae*, in *Mélanges P. F. Girard. Études de droit romain dédiées à M^r P. F. Girard Professeur de droit romain à l'Université de Paris à l'occasion du 60^e anniversaire de sa naissance (26 octobre 1912)*, II, Paris 1912, 415-467.
- Riccobono 1913: Riccobono S., *Traditio ficta*, in *ZRG RA* 34, 1913, 159-255.
- Riccobono 1915: Riccobono S., *Vecchi e nuovi problemi intorno alla terminologia del possesso*, in *Scritti giuridici dedicati ed offerti a Giampietro Chironi nel XXXIII anno del suo insegnamento*, I. *Diritto privato*, Torino 1915, 377-424.
- Riccobono 1922: Riccobono S., *La Fusione del Ius Civile e del Ius Praetorium in unico ordinamento*, in *Festgabe des Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie für Ernst Zitelmann zu seinem goldenen Doctor-*

- jubiläum (I. August 1923)* 16.4, 1922, 503-522, anche in *Labeo* 35.2, 1989, 215-232 (da cui si cita).
- Riccobono s.d.: Riccobono S., *Corso di diritto romano. Il possesso. Lezioni dell'anno accademico 1933-34*, Roma s.d. (1934?).
- Riccobono 1946: Riccobono S., *La giurisprudenza classica come fattore di evoluzione nel diritto romano*, in *Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini pubblicati dalla R. Università di Pavia*, a cura di Archi G.G., Milano 1946, 17-80.
- Riccobono 1947: Riccobono S., *Le mie colpe*, in *BIDR* 49-50, 1947, 30-45.
- Riccobono 1951: Riccobono S., *Le scuole di diritto in Roma al tempo di Augusto*, in Moschetti G. (a cura di), *Atti del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto (Verona 27-28-29-IX-1948)*, II, Milano 1951, 85-92.
- Riccobono 2004: Riccobono S., *Lecture londinesi (maggio 1924). Diritto romano e diritto moderno*, a cura di Falcone G., Torino 2004.
- Rotondi 1921: Rotondi G., *Possessio quae animo retinetur. Contributo alla dottrina classica e postclassica del possesso e dell'animo possidendi*, in *BIDR* 30, 1921, 1-153, anche in *Scritti giuridici*, III. *Studii varii di diritto romano ed attuale*, a cura di de Francisci P., Pavia 1922, 94-256 (da cui si cita).
- Sanfilippo 1958: Sanfilippo C., *Salvatore Riccobono (13.1.1864-6.4.1958)*, in *Iura* 9, 1958, 123-126.
- Savigny 1865: Savigny F.C. von, *Das Recht des Besitzes. Eine civilistische Abhandlung*, Wien 1865⁷.
- Scherillo 1930: Scherillo G., *Contributi alla dottrina romana del possesso*, I. *Possessio naturalis*, in *RIL* 63, 1930, (n.v.), anche in *Scritti giuridici*, II.2. *Studi di diritto romano*, Bologna 1995, 295-314 (da cui si cita).
- Schulting 1828: Schulting A., *Notae ad Digesta seu Pandectas*, VI, a cura di Smallenburg N., Lugduni Batavorum 1828.
- Seligsohn 1927: Seligsohn E.H., *Iusta possessio*, Berlin [1927], 3-46.
- Stolfi 2018: Stolfi E., in Ferrary J.-L. et al. (a cura di), *Quintus Mucius Scaevola. Opera*, Roma 2018.
- Suman 1916-1917: Suman A., *Iusta et iniusta possessio*, in *AIV* 76.2, 1916-1917, 1607-1632.
- Tondo 1959: Tondo S., *Pignus e precarium*, in *Labeo* 5, 1959, 157-210.
- Zamorani 1977: Zamorani P., *Possessio e animus*, I, Milano 1977.

Editorial and publishing policies

Publishing proposals are to be submitted to the Director of the *History, Law & Legal History* series (director.hllh@unipa.it).

One or two Reviewers will evaluate each proposal by means of a double-blind peer-review process. If a revision of the work is requested, the Referees will ascertain if the Author has made the requested changes. If there are inconsistencies with the latter, the work will be submitted to the Scientific Board for a final evaluation.

On submission of their work, the Authors will declare that it is an original piece of work, which does not breach intellectual property or other rights. The Authors must also ensure that their book or chapter does not contain any libellous matter or violate any copyright or other intellectual property rights. The Authors are obliged to cite content from other appropriate sources in order to avoid plagiarism.

The Reviewers will behave in a fair and impartial manner; they will review the material in a timely manner and assist in improving the quality of a submitted proposal or typescript by reviewing the material with care, consideration and objectivity. The Reviewers will inform the Editorial board of any published or submitted content, which is similar to the material under review, or of any suspected plagiarism; they will also maintain the confidentiality of any information or material submitted during the review process.

The Director will: act in a fair and balanced way when carrying out their duties; devoid of discrimination; manage submissions in a timely manner; and treat all material as confidential. They will also provide guidance to the Authors regarding the expectations of the publication and the decision-making process regarding which books to publish, in turn is based on the quality and suitability for the said series.

HISTORY, LAW & LEGAL HISTORY

1. Raimondo Santoro, *Per la Storia dell'obligatio I.*, 2020.
2. Mario Varvaro (a cura di), *L'eredità di Salvatore Riccobono*, 2020.

Finito di stampare nel mese di
dicembre 2020
presso
Fotograph s.r.l.
Palermo

Editing e typesetting
Paragraphics Soc. Coop.

Progetto editoriale e grafico
Luminita Petac
Paragraphics Soc. Coop.
per conto di NDF